

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 2

Annessi: //

OGGETTO: Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – var. 3.

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
STATO MAGGIORE DELLA MARINA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- a. f.n. M_D AB05933 REG2024 0332943 in data 6 giugno 2023;
- b. f.n. M_D AB05933 REG2024 0554385 in data 27 settembre 2024;
- c. f.n. M_D AB05933 REG2024 0739581 in data 20 dicembre 2024.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- 1. Con la presente “Variante 3” sono introdotte le seguenti modifiche/integrazioni alla Guida Tecnica:

VARIANTE 3
PREMESSA Il punto e. è stato integrato come segue: <i>“La presente circolare persegue il fine di trattare in un documento organico la materia delle licenze, dei permessi, dei riposi, delle aspettative su istanza di parte e dei benefici relativi all’attività di carattere sindacale in godimento al personale militare, come da specchi riepilogativi allegati (B, B1, B2 e B3.</i> <i>La materia delle licenze è disciplinata dai seguenti testi normativi:</i> [...] - <i>D.P.R. 24 marzo 2025 n. 52 e successive modificazioni e integrazioni per il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;</i> - <i>D.P.R. 24 marzo 2025 n. 53 e successive modificazioni e integrazioni per il personale dell’Arma dei Carabinieri;</i> [...]”.
A) LICENZE, PERMESSI E RIPOSI IN GODIMENTO AL PERSONALE MILITARE 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE DI “LICENZA E RIPOSO SOLIDALE” la lettera a. è stata rimodulata come segue: <i>“Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, il personale può cedere parte della licenza ordinaria e i riposi di cui alla Legge n. 937/1977 ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata, al fine di consentire a questi ultimi di assistere:</i> - <i>i figli;</i>

- il coniuge convivente, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- il genitore convivente¹,

[...]

¹ *L'istituto può essere fruito anche a favore del genitore non convivente, purché affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata".*

9. ATTIVITA' SINDACALE IN AMBITO MILITARE

Il contenuto del presente paragrafo è stato assorbito nel nuovo allegato B3 (SPECCHIO BENEFICI ATTIVITA' DI CARATTERE SINDACALE).

B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

1. TUTELA DELLA SALUTE (STATO DI GRAVIDANZA)

Il para 1. f. è stato integrato come segue:

f. *"In caso di parto prematuro alla militare madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto, che vengono aggiunti a quello di astensione dopo il parto, anche se la somma di tali periodi supera il limite complessivo di 5 mesi (tale limite risulta superato quando il parto è "fortemente" prematuro, ovvero prima dei due mesi antecedenti alla data del presunto parto)".*

4. CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Il presente paragrafo è stato integrato come segue:

"E' stato previsto che il padre², dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi all'evento, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni.

[...]

Il suddetto personale è collocato in licenza di paternità obbligatoria, con l'attribuzione del trattamento economico ordinario nella misura intera, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione delle indennità operative spettanti ai militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri (art. 17, co. 8, L. 78/1983).

² *In ossequio alla sentenza 115 del 6 maggio 2025 della Corte Costituzionale (pubblicata in Gazzetta Ufficiale nella 1^a Serie Speciale n. 30 del 23 luglio 2025), il beneficio in argomento può essere riconosciuto a un militare di sesso femminile, genitore intenzionale in una coppia di donne, risultanti genitori nei registri dello stato civile."*

7. CONGEDO PARENTALE

I seguenti para 7. a., c., d. sono stati integrati come segue:

a. *"Entrambi i genitori (anche adottivi o affidatari), hanno diritto di astenersi dal servizio, anche contemporaneamente (ad eccezione del periodo retribuito all'80%), per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi, durante i primi quattordici anni di vita del figlio³ [...].*

c. [...] *In caso di genitori adottivi o affidatari, il beneficio deve essere fruito entro i primi quattordici anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, comunque non oltre la maggiore età.*

d. [...]

Il beneficio, fruibile nei primi 12 anni di vita del figlio⁴, è interamente retribuito, fatto salvo quanto disposto in ordine alla riduzione delle indennità operative spettanti ai militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri (art. 17, co. 8, L. 78/1983), ed è concesso anche nel caso di parto plurimo fino a un massimo di 45 giorni all'anno, computati nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento.

[...]

La normativa vigente assicura alla generalità dei lavoratori militari il trattamento economico del 30%, nei primi quattordici anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 9 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare –di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui– da fruire, però, nei primi 12 anni del figlio, nel rispetto dei seguenti limiti:

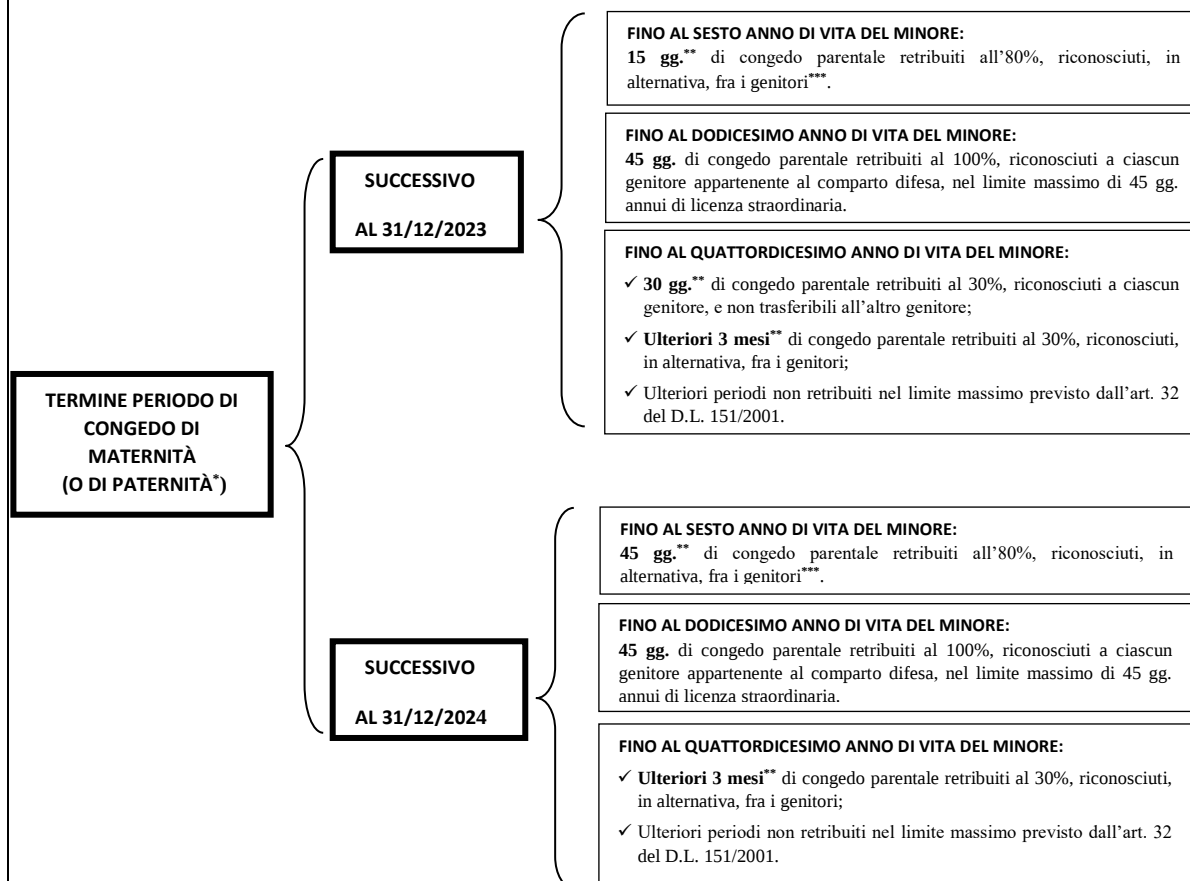
(1) 3 mesi al padre (non trasferibili alla madre)

(2) 3 mesi alla madre (non trasferibili al padre)

(3) 3 mesi, in alternativa, tra madre e padre.

I successivi aggiornamenti normativi del D.Lgs. n. 151/2001 hanno, di volta in volta, introdotto norme migliorative relative al citato trattamento economico di tale istituto. Pertanto, ai fini riepilogativi è stato elaborato il seguente schema della disciplina in materia di congedo parentale retribuito:

SCHEMA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE



* per congedo di paternità, si intende sia quello obbligatorio, sia quello alternativo.

** non computabili nel limite massimo di 45 gg. annui

*** al genitore che non usufruisce dei giorni con trattamento all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni retribuiti al 30%.

[...]

Nei primi **dodici** anni di vita del figlio, è rimessa ad ogni militare la possibilità di scegliere il godimento della licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita o soggetta a trattamento ridotto.

³ **Il requisito anagrafico relativo all'età del figlio (minore di 14 anni) deve sempre sussistere in costanza di fruizione.**

⁴ **L'estensione a 12 anni è applicabile a tutto il personale militare con esclusione dei volontari non in servizio permanente, per i quali rimane il limite a 6 anni di vita del figlio).**

9. LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO

I seguenti para 9. a., b., c., sono stati integrati come segue:

a. "Ciascun militare genitore ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa all'altro genitore lavoratore titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino (documentato da certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o con quest'ultimo convenzionato) entro i primi **quattordici** anni di vita del medesimo, per i seguenti periodi:

(1) per tutto il periodo della malattia, nei primi tre anni di età;

(2) per un massimo di **10** giorni lavorativi all'anno, tra i tre e i **quattordici** anni di età, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

b. [...]

I periodi di astensione in argomento fruiti:

- **nei primi tre anni di vita del figlio;**
- **tra i tre e gli otto anni di vita del figlio, limitatamente ai primi 5 giorni, non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio⁵.**

Viceversa, i seguenti periodi di assenza, pur essendo computati nell'anzianità di servizio, non saranno utili per la maturazione della licenza ordinaria e dell'importo della tredicesima:

- **gli eccedenti 5 giorni fruiti dai tre agli otto anni di vita del figlio;**
- **i 10 giorni fruiti dagli otto ai quattordici anni di vita del figlio.**

c. Il diritto di cui sopra è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. In tali casi il limite di età di cui al precedente **punto (1)**, primo alinea, è elevato a 6 anni, mentre il periodo di cui al **punto (2)** si applica fino al compimento dell'ottavo anno di età⁶. Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, il diritto medesimo può essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare.

⁵ **Non applicabile ai volontari non in servizio permanente, limitatamente alla licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità.**

⁶ **Nel caso di specie, è in corso un approfondimento relativo all'applicazione dell'età anagrafica del figlio adottivo (otto / quattordici anni)".**

10. TUTELA DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA'

Il para 10. a. è stato integrato come segue:

*"In base alla disciplina a sostegno della maternità/paternità (art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001), il militare genitore, anche adottivo o affidatario, di minore in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto –in alternativa all'altro genitore lavoratore– entro il compimento del **quattordicesimo** anno di vita di ciascun figlio con condizione di disabilità, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.*

[...]

*(2) con bambini oltre i tre anni e fino ai **quattordici** anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale;*

*(3) con figli oltre i **quattordici** anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile;*

[...]".

11. TUTELA DELLA GENITORIALITA'

I seguenti punti (4) e (10) sono stati integrati/aggiunti come segue:

"[...]

*(4) esonero, a domanda, dal servizio notturno, sino al compimento del **quattordicesimo** anno di età del figlio convivente:*

(10) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.

[...]".

D) ATTIVITA' SINDACALE SPECCHIO RIEPILOGATIVO DEI BENEFICI <i>L'accluso Specchio riepilogativo - allegato B3 - nel quale sono riportati, per ciascun beneficio, i caratteri salienti e i principali riferimenti normativi, fornisce uno specifico compendio relativo ai distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, in aggiunta al collegato beneficio del permesso per assemblea sindacale.</i>	
ALLEGATO B	
ORDINARIA (per periodi di servizio in territorio nazionale)	Integrato come segue: <i>Nell'ambito degli istituti assimilati alla licenza ordinaria, sebbene collegati ad una specifica azione di comando, si ritiene utile precisare che per recarsi all'estero, il personale militare può fruire anche dei recuperi compensativi, purché coincidenti con la copertura dell'intera giornata lavorativa (a titolo esemplificativo: 8 ore da lunedì a giovedì e 4 ore il venerdì)</i>
Ricostruzione della carriera disposta dal giudice a seguito dell'annullamento della sospensione dall'impiego o dal servizio <i>(Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2025 0574186 del 11 dicembre 2025.)</i>	Inserito il seguente paragrafo: DURATA: <i>"Tale periodo è utile per la maturazione del diritto alla licenza ordinaria e della relativa maggiorazione prevista dalla normativa, in base all'anzianità di servizio maturata".</i> CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO: "Equiparazione: <i>alla revoca d'ufficio della sospensione, ai sensi dell'art. 918, comma 1 del C.O.M.</i> Termine di prescrizione: <i>decennale</i> Termine di decorrenza: <i>successivo al 25 giugno 2020 (pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea). Nello specifico, quando l'annullamento della sospensione dal servizio/impiego disposto da un giudice –ovvero la revoca d'ufficio della sospensione– abbia avuto luogo dopo la citata pronuncia dell'organo giurisdizionale europeo.</i> Termine per la fruizione: <i>entro 18 mesi dall'anno di spettanza. Inoltre, nell'eventuale caso in cui il rientro in servizio dovesse avvenire oltre il suddetto termine, la fruizione della licenza ordinaria dovrà avvenire prima del citato rientro in servizio, pena la perdita del beneficio stesso e fatta salva l'eventuale possibilità di monetizzazione nel caso che l'interessato fosse stato già congedato o in prossimità del congedo stesso".</i>
Gravi motivi <i>"Per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, del tutore, del coniuge, parte di unione civile e convivente di fatto del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi."</i>	Integrata la previsione come segue: DURATA: <i>"Giorni 10 per coniuge, parte di unione civile e convivente di fatto (var. 3), genitori, suoceri, figli, tutore e coniuge, parte di unione civile e convivente di fatto (var. 3) del tutore, patrigno e matrigna. <u>Giorni 7</u> per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna".</i>
Gravi motivi <i>Per assenze dovute a infermità o malattie, documentate da idonea certificazione medica.</i>	Integrata la previsione come segue: CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO: <i>[...]</i> In tale ambito, occorre precisare che le assenze per infermità intervenute successivamente al rientro in servizio a seguito di un giudizio emesso dal competente Organo sanitario militare, quindi alla "completa guarigione clinica", ancorché certificate come derivanti da una lesione traumatica riportata in servizio e/o riconosciuta causa di servizio, dovranno essere incluse nel periodo massimo (due anni in un quinquennio) di aspettativa per infermità. Continuano, invece, a rimanere escluse da tale computo le assenze
Convalescenza	

	dovute a ricovero in luoghi di cura per patologie derivanti da causa di servizio, ancorché intervenute successivamente al rientro in servizio.
Per la valorizzazione economica del congedo parentale	Integrata la previsione come segue: CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO: <i>E' concessa, a richiesta del militare genitore, al fine di percepire il <u>trattamento economico intero</u> (per un massimo di 45 giorni) entro il dodicesimo anno di età del figlio, nell'ambito dei 9 mesi di congedo parentale retribuiti –secondo la previsione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001– al 30%. In relazione agli ulteriori benefici economici del congedo parentale (3 mesi all'80%), si rimanda allo schema analitico alla parte B, para. 7, della presente Guida Tecnica. In tale ipotesi, ciascun giorno di assenza viene computato in diminuzione sia del periodo di 6 mesi del congedo parentale entro i primi 12 anni di vita del figlio, sia del limite di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria nell'anno in cui il beneficio viene fruito.</i> <i>Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.</i>
Per congedo parentale	Integrata la previsione come segue: DURATA: <u>Mesi 6</u>, nei primi 14 anni del figlio. Da tener presente, tuttavia, che se ne beneficia anche l'altro genitore i periodi di congedo parentale fruiti da entrambi non possono complessivamente superare i 10 mesi [...]. CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO: [...] La norma base (D.lgs. n.151/2001) assicura alla generalità dei lavoratori (militari compresi) il trattamento economico del 30% nei primi 14 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 9 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare –di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui– da fruire, però, nei primi 12 anni del figlio), nel rispetto dei seguenti limiti: 3 mesi al padre (non trasferibili alla madre), 3 mesi alla madre (non trasferibili al padre), ai quali si aggiungono 3 mesi, in alternativa, tra madre e padre. [...].
Per malattia figlio	Integrata la previsione come segue: DURATA: <i>Nei primi 3 anni di età: per tutto il periodo della malattia.</i> <i>Tra i 3 e i 14 anni di età: fino a 10 giorni lavorativi annui.</i> CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO: [...] I periodi di astensione in argomento fruiti: ➤ nei primi tre anni di vita del figlio; ➤ tra i tre e gli otto anni di vita del figlio, limitatamente ai primi 5 giorni, non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio. Viceversa, i seguenti periodi di assenza, pur essendo computati nell'anzianità di servizio, non saranno utili per la maturazione della licenza ordinaria, dell'importo della tredicesima:

	➤ gli eccedenti 5 giorni fruiti dai tre agli otto anni di vita del figlio; ➤ i 10 giorni fruiti dagli otto ai quattordici anni di vita del figlio.
Licenza di paternità obbligatoria (Sentenza 115 del 6 maggio 2025 della Corte Costituzionale).	Integrata la previsione come segue: DURATA: <i>Dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi all'evento, il padre o la madre intenzionale in una coppia di donne (var. 3) si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20, in caso di parto plurimo).</i>
ALLEGATO B1	
Riposo per festività Santo Patrono non goduto da personale in missione	Integrata la previsione come segue: DURATA: <i>Un giorno da fruire entro il 31 dicembre dell'anno in cui ricorre la festività non fruita, ovvero alla prima occasione qualora il rientro presso la sede abituale avvenga dopo tale data.</i>
ALLEGATO B2	
Integrati i modelli predisposti per l'invio dell'istanza di collocamento nelle aspettative inserite nell'allegato in esame (in allegato alla presente).	
ALLEGATO B3	
Compendio relativo alle attività di carattere sindacale (in allegato alla presente).	
ALLEGATO C	
Integrato la previsione come segue: <i>Il sottoscritto _____ (indicare grado, nome e cognome), in servizio presso _____, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, chiede l'acquisizione di n. _____ giorni di "licenza e riposo solidale"⁽¹⁾, al fine di prestare assistenza ai figli, coniuge convivente, ovvero convivente di fatto, genitore convivente ⁽²⁾, che, per le particolari condizioni di salute, necessita di cure costanti, come da allegata certificazione ⁽³⁾ rilasciata da struttura pubblica o convenzionata. [...].</i> ² anche a favore del genitore "non convivente" quando affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.	

- Le disposizioni contenute nelle circolari poste a seguito, qualora incompatibili con quanto previsto dalla presente variante, sono da considerarsi abrogate.
- Nel precisare che le sopra riportate modifiche apportate alla Guida Tecnica in titolo, se non diversamente specificato, decorrono dalla data di trasmissione della presente lettera, Codesti Stati Maggiori/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Segretariato Generale della Difesa sono inviati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, unitamente al "testo coordinato" sul sito www.difesa.it, da tutti i Comandi / Enti dipendenti.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER)